

## COMUNICAZIONE VIOLAZIONE LIMITE DELL'USO DEL CONTANTE

La comunicazione delle infrazioni in materia di limiti all'utilizzo di denaro contante, assegni "liberi" e libretti al portatore – limiti ridotti ad una soglia pari o superiore a 1.000 euro dal DL 201/2011 – continua a dover essere effettuata al solo **alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato**. Saranno queste, poi, ad effettuare l'immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. È quanto si desume dalla corretta lettura del nuovo art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

“La disponibilità da parte dell'Agenzia dei detti dati consentirà analisi del rischio più approfondite e consentirà selezioni più accurate dei soggetti a maggiore rischio evasione e frode con conseguente maggiore incisività dell'azione di contrasto degli illeciti fiscali e maggiore efficacia dell'attività di accertamento” (così la Relazione illustrativa del DL 201/2011, sub art. 12).

Si ricorda infine che, in sede di conversione in legge del DL 201/2011, si è precisato che **non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012** e riferite alle nuove limitazioni d'importo (ovvero comprese tra 1.000 e 2499,99 euro). I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, inoltre, devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012 (e non più entro il 31 dicembre 2011).

Fonte: DL 201/2011  
art. 51 Dlgs 231/2007  
Relazione illustrativa del DL 201/2011

Busto Arsizio, 22 dicembre 2011